



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

ORIGINALE

Elenco trasmissione prot.
del

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque**, addì **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:35**, convocato con avvisi scritti e consegnati a norma di legge a ogni Consigliere, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale

Fattosi l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Massimo Stilo	SINDACO	Presente
Vito Diluca	Consigliere	Presente
Emanuele Bertani	Consigliere	Presente
Alessandra Zarini	Consigliere	Presente
Laura Paracchini	Consigliere	Presente
Adriano Fanchini	Consigliere	Presente
Nicole Pascuzzi	Consigliere	Presente
Antonino Buttò	Consigliere	Presente
Simone Contarini	Consigliere	Presente
Matteo Besozzi	Consigliere	Presente
David Amelio Luigi Guenzi	Consigliere	Presente
Michele Giovannetti	Consigliere	Presente
Marco Trinchera	Consigliere	Presente

Presenti 13 Assenti 0

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott. Davide Simonini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei Consiglieri il Sig. Stilo Massimo nella sua qualità SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco introduce la proposta all'ordine del giorno e passa la parola all'Assessore Bertani che illustra l'argomento;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Guenzi, Trinchera dell'Assessore Bertani e del Sindaco;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che «a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783»;

VISTA la disciplina inerente l'IMU, contenuta nei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recanti la disciplina delle aliquote;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2020 ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che:

- la base imponibile dell'IMU di cui alla Legge 160/2019 è disciplinata dall'art.1 commi 745 e ss. della medesima Legge;

- il comma 756 della Legge n. 160 del 2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757 della Legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172/2023, avente ad oggetto: "*Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*", con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della Legge n. 160 del 2019;

RICHIAMATO in particolare:

- l'art. 2 del decreto del 7 luglio 2023, che al comma 1 sancisce che le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote sono:

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli; aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;

che al comma 2 stabilisce che il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1 esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A;

- l'art. 7 del Decreto del 7 luglio 2023 che stabilisce che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno 2024 e che per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della Legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della Legge n. 160 del 2019;

VISTA la Nota di ANCI del 15 novembre 2023, con la quale a seguito di emendamento proposto in sede di conversione del Decreto 132/2023, è stato prorogato al 2025 l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 con il quale è stato riapprovato un nuovo allegato A, che sostituisce il precedente, introducendo alcune modifiche che consentono all'Ente di applicare ulteriori differenziazioni all'interno delle tipologie già previste, offrendo maggiore flessibilità nella definizione delle aliquote IMU;

PRESO ATTO che il Comune di Castelletto Sopra Ticino ha elaborato secondo quanto disposto dall'art. 3 del Decreto del 7 luglio 2023, come modificato con il DM del 6 settembre 2024 e successivamente dal Decreto del 6 novembre 2025, il seguente prospetto delle aliquote IMU per l'anno 2026 sull'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale:

Prospetto aliquote IMU - Comune di CASTELLETTO SOPRA TICINO

ID Prospetto 14392 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,58%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,03%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		1,03%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,03%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione Categoria catastale: - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/8 Abitazioni in ville - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 12 - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,94%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini	0,75%

	<ul style="list-style-type: none"> - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 12 - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al secondo grado (in linea retta e collaterale) - Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili - Destinazione d'uso: Purche' l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. 	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<ul style="list-style-type: none"> Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: <ul style="list-style-type: none"> - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 12 - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili 	1,02%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

RITENUTO opportuno specificare, in merito alla differenziazione operata con riferimento agli altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D), oggetto di contratto di comodato d'uso gratuito di durata non inferiore a mesi 12 che il Comune ha stabilito l'applicazione dell'aliquota:

- del 1,02% se il fabbricato è oggetto di contratto di comodato d'uso gratuito registrato e soddisfa le ulteriori condizioni previste di cui al comma 747, lett. c) dell'art. 1 L. 160/2019.

In tale fattispecie possono essere incluse anche le pertinenze che rientrano nella categoria catastale C/2 -C/6 -C/7, una per ciascuna categoria.

Gli immobili a cui si applica tale aliquota beneficiano della riduzione del 50%.

- del 0,75% se il fabbricato è oggetto di contratto di comodato d'uso non registrato e soddisfa le ulteriori condizioni previste, ossia l'esistenza di un rapporto di parentela tra i contraenti sino al secondo grado (in linea retta e collaterale), la non titolarità di proprietà (inclusa la nuda proprietà) o altro diritto reale di godimento su immobili, l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale.

In tale fattispecie possono essere incluse anche le pertinenze che rientrano nella categoria catastale C/2 -C/6 -C/7, una per ciascuna categoria.

Gli immobili a cui si applica tale aliquota non beneficiano della riduzione del 50% di cui al comma 747, lett. c) dell'art. 1 L. 160/2019;

CONSIDERATO inoltre che la condizione relativa alla destinazione d'uso "*Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale*" è da intendersi assoluta nel caso in cui siano verificati sia la residenza anagrafica sia l'utilizzo effettivo dell'immobile dato in locazione o comodato;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art.13 comma 15 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2025 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2025;

VALUTATE le esigenze finanziarie dell'ente per l'anno 2026 e preso atto del gettito IMU previsto per l'annualità 2026;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, confermando le aliquote stabilite per l'anno 2025 e approvando le condizioni di cui al prospetto;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economie e delle Finanze, nel comunicato del 10 novembre 2025, ha reso disponibile, all'interno del Portale del federalismo fiscale, nell'apposita sezione denominata "Gestione IMU", l'applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l'anno di imposta 2026;

RAVVISATA, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 D.Lgs.267/2000 e il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Procedutosi a votazione palese con il seguente esito:

presenti: n. 13
astenuti: n. 4 (Besozzi, Guenzi, Giovannetti e Trinchera)
votanti: n. 9
contrari: n. 0

DELIBERA

1. DI CONFERMARE E APPROVARE le Aliquote IMU, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.1 commi 738 e ss. della Legge 160/2019, per l'anno **2026**, riportate nell'allegato A – “Prospetto aliquote IMU-Comune di Castelletto Sopra Ticino”, elaborato secondo l'art. 3 del Decreto 7 luglio 2023, come modificato con DM del 6 settembre 2024, dal Decreto del 6 novembre 2025 e tramite Portale del federalismo fiscale, che forma parte integrante e sostanziale di questa Delibera.

2. DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal **1° gennaio 2026**.

3. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente regolamento comunale recante la disciplina dell'IMU.

4. DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Finanziaria a trasmettere copia della presente Delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 1 comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma.

5. DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente

Procedutosi a votazione palese con il seguente esito:

presenti: n. 13
astenuti: n. 4 (Besozzi, Guenzi, Giovannetti e Trinchera)
votanti: n. 9
contrari: n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Lo svolgimento dell'intera seduta è registrata e la registrazione è depositata agli atti secondo le modalità di cui all'art. 28 del Regolamento interno del Consiglio Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Stilo Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Davide Simonini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo per
giorni consecutivi a partire dal al .

Castelletto S. Ticino, lì

Reg. Pubbl. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Davide Simonini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs
267/2000).

Castelletto S. Ticino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Davide Simonini
